

## Contributo a fondo perduto: dall'istanza telematica al trattamento contabile e fiscale

Data Articolo: 25 Giugno 2020

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

Come presentare l'istanza in via telematica per il contributo a fondo perduto? Quali sono i controlli formali e sostanziali? Come gestire il trattamento contabile e fiscale? Ecco, in sintesi, i passaggi da monitorare.

Il **contributo a fondo perduto** di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) spetta ai soggetti **esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo** nonché ai **titolari di reddito agrario**, con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019, a condizione che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo spettante è determinato applicando una **specificata percentuale** (20%, 15% o 10%) alla differenza tra i due valori presi quali riferimento, con un minimo di **euro 1.000** per le persone fisiche e **euro 2.000** per gli altri soggetti.

La pratica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- **presentazione dell'istanza**, dal **15 giugno al 13 agosto 2020**, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e, laddove richiesta, l'autocertificazione di regolarità antimafia (art. 25 co. 8, 9 e 10 del DL 34/2020 - provvedimento Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10.6.2020 n. 230439);
- dopo aver presentato l'istanza, il sistema informativo dell'ADE invia un messaggio con il **protocollo telematico** assegnato all'istanza;
- l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di **controlli formali** su alcuni dati presenti nell'istanza (es. esistenza del codice fiscale del richiedente, partita IVA attiva, compilazione di tutti i campi obbligatori, ecc.) provvedendo a rilasciare una **prima ricevuta** con l'attestazione della **presa in carico** ovvero dello **scarto dell'istanza**;
- successivamente, in ragione dei dati comunicati, l'Agenzia delle Entrate procede approfondendo la correttezza e la congruità dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria e indicate nelle specifiche tecniche (es. controllo fatture elettroniche, coerenza tra il codice fiscale del richiedente e l'intestazione dell'IBAN) rilasciando una **seconda ricevuta**, disponibile entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, attestante l'**accoglimento** oppure lo **scarto dell'istanza**;
- le ricevute sono disponibili nella sezione ricevute dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate nonché nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" del portale "Fatture e Corrispettivi";

- in caso di esito positivo, l'Agenzia delle Entrate corrisponde il **contributo mediante accreditamento** diretto sul c/c intestato al beneficiario;
- dopo aver erogato il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua **controlli di carattere sostanziale** sui dati dichiarati;
- in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato eseguito il mandato di pagamento del contributo. In pratica, la **ricevuta di accoglimento** dell'istanza blocca la possibilità di ulteriori correzioni. In quest'ultima circostanza, se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un'istanza di rinuncia totale al contributo;
- l'esito negativo dei **controlli sostanziali** comporta l'emissione di un **atto di recupero** del contributo in tutto o in parte non spettante unitamente all'irrogazione delle sanzioni e gli interessi dovuti (art. 25 co. 12 del DL 34/2020).

Per quanto concerne il **trattamento contabile**, la circolare n. 15/2020 evidenzia che il contributo in oggetto si pone la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia e che il contributo è erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi. Ne discende che, dal punto di vista economico-aziendale, l'agevolazione in esame è un **contributo in conto esercizio** da indicare nella **voce A.5 – altri ricavi e proventi** del conto economico, trattandosi di somme che hanno natura di integrazione dei ricavi dell'attività ovvero di riduzione dei relativi costi ed oneri.

Da un punto di vista **fiscale**, il contributo non partecipa alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né tantomeno concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. È del tutto irrilevante ai fini del rapporto ai sensi dell'art. 61 (deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF) e dell'art. 109 co.5 (deducibilità dei componenti diversi dagli interessi passivi) e non è soggetto alla ritenuta operata ai sensi dell'art.28, co.2, D.P.R. 600/73.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN